

Azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore: sostanziale identità con l'azione civilistica e caratteristiche dell'eventus damni

Cassazione civile, sez. IV, 7 maggio 2015, n. 9170. Presidente Di Palma. Estensore Scaldaferrì.

Azione revocatoria ordinaria - Esercitata dal curatore fallimentare - Caratteristiche - Ambito di efficacia - Sostanziale identità - Onere della prova della conoscenza dello stato insolvenza da parte del terzo - Esclusione - Prova del semplice pregiudizio per la massa dei creditori

L'art.66 l.fall. ripropone, in ambito fallimentare, la revocatoria ordinaria codicistica. L'unica differenza fra la revocatoria ex art. 66 L.F. e la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. è l'ambito di efficacia: la prima, esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova soltanto al creditore che ha esercitato l'azione. Ma le caratteristiche dell'azione sono le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore dell'ordinamento. E' quindi errato ritenere che, anche in tema di revocatoria ordinaria, il curatore sia gravato dalla prova della conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, come avviene in caso di revocatoria fallimentare ex art. 67 LF; è in realtà sufficiente che sia dimostrato il semplice pregiudizio, per la massa dei creditori, dell'atto dispositivo. Pertanto, chi propone questa azione deve unicamente provare la conoscenza, da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, ovvero sia la menomazione della garanzia generica di cui all'art. 2740 cod. civ., posto che la norma non richiede, per la sua applicazione, che il debitore sia insolvente, nè che il creditore abbia consapevolezza dello stato di decozione del debitore o della società di cui è parte.

Azione revocatoria ordinaria - Modifica qualitativa e non quantitativa del patrimonio - Soddisfazione dei crediti resa più incerta o difficile

In tema di revocatoria ordinaria, non è necessaria una totale compromissione del patrimonio del debitore, ma è sufficiente che la soddisfazione dei crediti sia resa più incerta o difficile, come nel caso di modifica qualitativa e non quantitativa del patrimonio del debitore che metta a rischio la fruttuosità dell'azione esecutiva (ex multis, Cass. civ. Sez. 3 13 dicembre 2011, n. 26723).

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva ritenuto che il carattere pregiudizievole dell'atto, consistente nella stipula di un contratto di locazione, l'eventus damni, sia insito nelle caratteristiche dell'atto stesso (lunga durata del contratto, prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato). Tale ricostruzione di

fatto, afferente al merito della controversia, non può essere messa in discussione in sede di legittimità.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

In fatto e in diritto

1. F.G. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza n. 318/10, pubblicata il 29 settembre 2010, con la quale la Corte d'appello di Reggio Calabria ha rigettato il gravame da lui proposto avverso la sentenza n. 509/04 del Tribunale di Locri di declaratoria di inefficacia, L. Fall., ex art. 66, nei confronti delle masse dei fallimenti della "Jeans West di Furci Rocco & C. s.a.s." e del suo socio accomandatario nonché della "M.M. di Furci Rocco & C. s.a.s." e del suo socio accomandatario, del contratto di locazione di un immobile sito in (OMISSIS), concluso il 7 giugno 1997 tra il proprietario F.R. ed il di lui figlio odierno ricorrente.

Le intimete Curatele resistono con controricorso.

2. Con unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (art. 2901 cod. civ. e L. Fall., art. 66, in relazione all'art. 2697 cod. civ.) poichè la Corte di appello avrebbe errato: 1) nel ritenere raggiunta la prova della conoscenza, da parte di lui, dello stato di insolvenza del socio F.R. e delle società; 2) nel ritenere raggiunta la prova dell'eventus damni; lamenta altresì motivazione illogica, contraddittoria e mancante su fatti decisivi.

3. E' stata depositata in Cancelleria relazione ex art. 380 bis c.p.c., con la quale si propone il rigetto del ricorso sulle base dei seguenti rilievi.

"Il motivo sembra, prima facie, infondato.

Nella prima parte del ricorso (sub lett. A), il ricorrente sostiene che la Corte di appello sarebbe caduta in errore nel ritenere che, in presenza di revocatoria ordinaria esercitata dal curatore in costanza di fallimento, sia necessario provare non il mero pregiudizio per i creditori dell'atto dispositivo, ma la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza. Tale ricostruzione non appare condivisibile. L'art.66 l.fall. ripropone, in ambito fallimentare, la revocatoria ordinaria codicistica. L'unica differenza fra la revocatoria L. Fall., ex art. 66 e la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. è l'ambito di efficacia: la prima, esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova soltanto al creditore che ha esercitato l'azione. Ma le caratteristiche dell'azione sono le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore dell'ordinamento. Ragion per cui erra il ricorrente nel ritenere che, anche in tema di revocatoria ordinaria, il curatore sia gravato dalla prova della conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, come avviene in caso di revocatoria fallimentare L. Fall., ex art. 67; è in realtà sufficiente che sia dimostrato il semplice pregiudizio, per la massa dei creditori, dell'atto dispositivo. La Corte territoriale non sembra invero essere incorsa in alcun error iuris nell'affermare che, nel caso di specie, sia necessario unicamente provare la conoscenza, da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, ovverosia la menomazione della garanzia generica di cui all'art. 2740 cod. civ.: la norma non richiede, per la sua applicazione, che il debitore sia insolvente, nè che il creditore abbia consapevolezza dello stato di decozione del debitore, o della società di cui è parte.

Ed allora, con un giudizio di fatto, non sindacabile nella fase di legittimità, la Corte di appello ha ritenuto che il requisito della *participatio fraudis* sussista, in virtù di alcuni indici sintomatici riscontrati: la sussistenza del rapporto parentale (padre-figlio) fra debitore e terzo (Cass. 5 marzo 2009 n. 5359), la situazione di convivenza, il fatto che il sig. F.G. abbia sottoscritto una quota della M.M. s.a.s., poi fallita.

Nella seconda parte del ricorso (sub lett. B), il ricorrente si duole della mancata disamina, da parte dei giudici di merito, della situazione patrimoniale del debitore, poichè il patrimonio immobiliare del fallito sarebbe stato in realtà sufficiente al soddisfacimento dei crediti, non essendosi perciò perpetrata alcuna *deminutio* rilevante della garanzia patrimoniale. Non sussisteva, secondo tale ricostruzione, il necessario requisito dell'*eventus damni*.

Anche in questo caso il ricorrente sembra essere caduto in errore, nel sovrapporre i requisiti e le caratteristiche della revocatoria ordinaria, ex art. 2901 cod. civ. e L. Fall., ex art. 66, con quelli della revocatoria fallimentare, L. Fall., ex art. 67. In tema di revocatoria ordinaria, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, non è necessaria una totale compromissione del patrimonio del debitore, ma è sufficiente che la soddisfazione dei crediti sia resa più incerta o difficile, come nel caso di modifica qualitativa e non quantitativa del patrimonio del debitore che metta a rischio la fruttuosità dell'azione esecutiva (ex multis, Cass. civ. Sez. 3 13.12.2011 n. 26723).

La Corte territoriale ritiene che il carattere pregiudizievole dell'atto, l'*eventus damni*, sia insito nelle caratteristiche dell'atto stesso (lunga durata del contratto, prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato). Tale ricostruzione di fatto, afferente al merito della controversia, non può essere messa in discussione in questa fase del giudizio.

Con riferimento alla parte del motivo di ricorso concernente la contraddittorietà, illogicità e falsità della motivazione, la stessa si rivela parimenti infondata. Prescindendo dall'erronea formulazione del motivo - che stante la versione *ratione temporis* applicabile, avrebbe dovuto essere rubricato come "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio" - si rileva come la motivazione sia completa ed esaustiva, poichè la Corte di appello ha puntualmente esaminato tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 cod. civ. e dalla L. Fall., art. 66 in tema di revocatoria ordinaria, motivandone compiutamente la ritenuta sussistenza".

4. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio condivide pienamente i rilievi contenuti nella relazione, ai quali peraltro il ricorrente non ha replicato.

Si impone dunque il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del soccombente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore dei resistenti delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 1.600,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 20 gennaio 1015.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2015